

Saluzzo, lì 17 gennaio 2022

Spett.le Cliente

CIRCOLARE N. 764/2022

Oggetto: Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In fase di conversione del D.L. 146/2021, è stato modificato l'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, noto come decreto per la sicurezza sul lavoro, determinando l'obbligo, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, di una preventiva comunicazione da parte del committente all'ITL - Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ved. articolo 13, comma 1, lettera d della Legge N. 215/2021 di conversione del DL N.146/2021).

Detta comunicazione deve essere inviata con le modalità previste da apposita comunicazione del Ispettorato Nazionale del Lavoro n.29 del 11.01.2022 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente.

Si evidenzia che la comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- Dati del committente e del prestatore
- Luogo della prestazione
- Sintetica descrizione dell'attività
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
- Ammontare del compenso

L'omessa o ritardata comunicazione all'ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascun rapporto occasionale.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Enti Service S.r.l.

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio paghe ENTI SERVICE SRL.